

Tribunale Ordinario di Enna

Sezione Lavoro

R.G. 1407/2018 – G.L.: Dott.ssa Balsamo Daniela Francesca – Udiienza 23.11.2021

Istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro,

i sottoscritti Avv. Stefano Conti (c.f.: CNTSFN77P10G273A – P.E.C.: avv.stefanoconti@legalmail.it) e dall'Avv. Dario Vaccaro (c.f.: VCCDRA75R30G511E – P.E.C.: dariovaccaro@pec.it), entrambi del Foro di Palermo, procuratori costituiti per la Prof.ssa Amaradio Maria Filippa (MRDMFL66R61B381Z), ricorrente nel procedimento contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (80185250588) e le sue articolazioni territoriali

premesse

che con il ricorso per la riassunzione del procedimento emarginato in oggetto, gli scriventi hanno chiesto all'Ill.mo Sig. G.d.L. di “autorizzare, con provvedimento emesso in seno al decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, la notifica del presente atto di riassunzione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., che in via subordinata chiede autorizzarsi, mediante l'inserimento del ricorso e dell'emanando decreto nei siti internet ufficiali del Ministero convenuto, stante l'elevato numero dei controinteressati, costituiti da tutti i Dirigenti Scolastici c.d. controinteressati risultanti inseriti nell'elenco allegato al provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018 (doc. 02a allegato al ricorso introduttivo, doc. 04) che, a seguito delle operazioni di assegnazione degli incarichi/mobilità dei Dirigenti Scolastici, potrebbero eventualmente essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;”;

che con decreto dei 24.06-06.07.2021 l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 23.11.2021, non provvedendo sulla formulata istanza;
che a fronte delle motivazioni contenute nella Sentenza n. 143/2021 della Corte d'Appello di Caltanissetta, in funzione di Giudice del Lavoro, è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti c.d. controinteressati risultanti inseriti nell'elenco allegato al provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018 (doc. 02a allegato al ricorso introduttivo RG 1407/2018, doc. 04) che, a seguito delle operazioni di assegnazione degli incarichi/mobilità dei Dirigenti Scolastici, potrebbero eventualmente essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento delle domande della ricorrente;

che fermi restando gli oneri di notifica del ricorso nelle forme ordinarie alle parti specificamente individuate (Dicastero convenuto e sue articolazioni territoriali, nonché Prof.ssa Adamo Maria Sebastiana), al fine di evitare di attendere l'udienza del 23.11.2021 che, per tali ragioni,



dovrebbe necessariamente essere rinviata, nonché allo scopo di evitare l'ulteriore procrastinarsi della data di definizione del presente procedimento, si renderebbe necessaria la preventiva autorizzazione all'espletamento della notifica nelle forme di cui all'art. 151 c.p.c. o, subordinatamente, di cui all'art. 150 c.p.c.;

che questa parte non è in condizioni di provvedere autonomamente alla notifica per pubblici proclami stante che il chiesto provvedimento di autorizzazione deve necessariamente essere allegato agli atti ed ai documenti di cui si chiede la pubblicazione.

Ciò premesso, e

ritenuto

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio, e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*", con conseguente, palese violazione del principio dell'efficacia dell'atto processuale e della necessità del corretto contraddittorio;

che la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per la ricorrente e, comunque, inadeguata rispetto alle consuete e più comuni modalità di acquisizione delle informazioni e delle notizie;

che il Codice di rito prevede che il Giudice adito possa prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge (art. 151 c.p.c.);

che il sito del MIUR prevede una sezione apposita per le pubblicazioni degli atti e dei provvedimenti denominata "Atti di notifica" (link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>);

che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla*



chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...] (testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.);

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, i sottoscritti Avv. Stefano Conti e Dario Vaccaro, chiedono che

**Voglia l'On.le Tribunale di Enna,
in funzione di Giudice del Lavoro**

emettere provvedimento di autorizzazione alla notifica dell'atto di riassunzione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., che in via subordinata chiede autorizzarsi, mediante l'inserimento del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei siti internet ufficiali del Ministero convenuto, stante l'elevato numero dei controinteressati, costituiti da tutti i Dirigenti Scolastici c.d. controinteressati risultanti inseriti nell'elenco allegato al provvedimento prot. 25649 del 23.07.2018 (doc. 02a allegato al ricorso introduttivo, **doc. 04**) che, a seguito delle operazioni di assegnazione degli incarichi/mobilità dei Dirigenti Scolastici, potrebbero eventualmente essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

emettere ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o consequenziale.

Salvis iuribus

Palermo, li 07.07.2021

Avv. Stefano Conti

Avv. Dario Vaccaro

V^o e sottopone le parti richieste alle
discrete in caso dei soggetti individuati
mediante inserimento del ricorso nell'apposita
area tematica del sito istituzionale
del Ministero convenuto e dell'Ufficio
regionale per la Liguria
Ecc. 158/21